REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI AI SENSI DEL'ART 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione	3
Art. 3 — Rilevanza tecnica dei lavori, delle opere, forniture e servizi	3
e quantificazione del fondo	3
Art. 4- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	4
Art. 5 - Conferimento degli incarichi	4
Art. 6- Ripartizione dell'incentivo	5
Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo	6
Art. 8- Svolgimento dell'attività	7
Art. 9- Termini temporali e penalità	7
Art. 10- Efficacia - entrata in vigore	Q

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 dell'articolo 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato anche «Codice».
- 2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. I dipendenti vengono incaricati con atto formale da parte del competente responsabile.
- 3) Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 45 comma 1, del Codice, l'Ente destina ad un fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.
- Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, servizio o fornitura.
- 3) L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Art. 3 — Rilevanza tecnica dei lavori, delle opere, forniture e servizi e quantificazione del fondo

1) In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, la percentuale massima stabilita è graduata in ragione dell'entità dei lavori forniture e servizi.

L'entità dipende dall'importo delle opere, forniture e servizi ed è suddivisa nel seguente modo:

- a) importo a base di gara uguale o inferiore ad € 1.000.000,00;
- b) importo a base di gara superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore € 5.000.000,00;
- c) importo a base di gara superiore ad € 5.000.000,00.
- 2) In relazione all'entità dell'opera, lavoro, fornitura o servizio da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata dal Responsabile di Servizio come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA	%
fino a € 1.000.000,00	2,00%
da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00	1,90%
da € 5.000.000,00	1,80%

3) È comunque facoltà del Responsabile di Servizio determinare percentuali inferiori rispetto a quelle indicate dal comma precedente ove lo ritenesse opportuno.

Art. 4- Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione stabilito ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura o servizio, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
- 2) Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione (ivi compresa l'Irap).
- 3) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ed efficientamento informatico. Fino al 50% delle risorse per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per la formazione dei dipendenti dell'ente.
- 4) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
- 5) Nell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3) avranno priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Ente.
- 6) Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Segretario Comunale.

Art. 5 - Conferimento degli incarichi

- 1) L'affidamento degli incarichi ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile di Servizio, garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente alla composizione dell'organico in servizio ovvero individuando gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono nelle attività in oggetto.
 - Per ogni procedura viene individuato il Responsabile del Procedimento ed il relativo gruppo di lavoro, che può ricomprendere anche collaboratori esterni tecnici o amministrativi, il quale include le figure professionali che contribuiscono alle attività materiali ed intellettuali utili alla programmazione ed all'esecuzione delle opere, forniture o servizi e relativi contratti.
- 2) In caso di mancata nomina del Responsabile del Procedimento, anche per procedure già in essere, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 tale funzione viene automaticamente attribuita al Responsabile del Servizio a far data dal giorno di attribuzione dell'incarico di responsabilità e/o direzione del Servizio interessato.
- I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica di cui alle tabelle di cui al seguente art. 6, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o

- 3) Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Procedimento
- 4) Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10- Efficacia - entrata in vigore

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno validità per le procedure la cui programmazione della spesa è stata approvata dopo il giorno 1 gennaio 2018.
- 2) Qualora nel quadro economico di appalti approvati a partire dalla data di efficacia delle disposizioni di cui sopra, o non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente tramite la rettifica ed approvazione di un nuovo quadro economico.
- 3) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Attività		
Attività		
Pianificazione	Alla stipula del	
Verifica	contratto (o	
Procedura di gara	analogo accordo)	
	Alla conclusione	
Esecuzione del contratto	della	
	fornitura/servizio	

- 3) La determinazione degli incentivi e la ripartizione all'interno del gruppo di lavoro, nonché la valutazione del lavoro svolto e le relative responsabilità dei singoli soggetti coinvolti, vengono determinati dal Responsabile del Servizio con apposito atto, eventualmente contestuale ad altre determinazioni afferenti la medesima opera/fornitura/servizio.
- 4) L'incentivo assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento dell'Ente.
- 5) Si procederà con l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche anche nell'ipotesi in cui l'individuazione dei dipendenti beneficiari degli incentivi stessi, ossia Responsabile del Procedimento e componenti del gruppo di lavoro, sia tardiva e quindi successiva rispetto all'effettivo avvio della procedura di gara.

Art. 8- Svolgimento dell'attività

- 1) Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 2) Qualora una o più attività vengano svolte da una Centrale di Committenza, alla stessa può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 30% di quanto previsto per lo svolgimento delle corrispondenti attività da parte degli uffici dell'ente demandante, fatte salve diverse convenzioni stipulate fra i due enti in merito.
 - La quota è assegnata su richiesta della Centrale di Committenza, la quale dovrà indicare le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 62 del Codice. Tale quota andrà in detrazione rispetto a quanto spettante al personale dell'ente.

Art. 9- Termini temporali e penalità

- 1) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 116 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
- 2) I termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

- 2) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
- 3) Ciascuna delle funzioni riportate nelle tabelle di cui al precedente comma 1 può essere svolta da più di una figura professionale appartenente al gruppo di lavoro di cui all'art.5. Il Responsabile del Servizio stabilisce le relative percentuali di attribuzione dell'incentivo.
- 4) Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 45% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 55%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
- 5) Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al Responsabile dell'attività. Qualora il responsabile del procedimento coincida con altre funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.
- 6) L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i.
- 7) Qualora, anche dopo l'affidamento dell'incarico, alcune attività venissero affidate all'esterno, la relativa quota dell'incentivo verrà corrisposta al personale dipendente interno che ne assume la relativa responsabilità del procedimento.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- 1) Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
- 2) Le liquidazioni avverranno, per le singole attività, in corrispondenza delle scadenze sotto indicate:

a. Per i lavori

Attività				
Generale	Specifica			
Duo ano manania ma	Studio di fattibilità tecnico economica			
Programmazione	Redazione programma triennale lavori pubblici	Allo etimula		
Verifica dei	Attività di verifica progetto	Alla stipula del contratto (o analogo		
progetti	Validazione del progetto			
Procedura di	Predisposizione e controllo degli atti di gara e	accordo)		
	funzioni di segreteria della Commissione di gara	accordoj		
gara	Contrattualizzazione			
Fase esecutiva	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	Alla		
	Direzione lavori	Alla conclusione dei lavori		
	Collaudo statico			
	Collaudo amministrativo / CRE	uei iavori		

b. Per servizi e forniture

personale (firma di provvedimenti, ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Il Responsabile di Servizio, con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro, stabilisce le attività affidate ai singoli componenti dello stesso.

- 4) Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i seguenti soggetti e relativi collaboratori:
 - a. Responsabile della programmazione della spesa per lavori ovvero della pianificazione di servizi e forniture;
 - b. Responsabile dell'attività di verifica (art. 42 del Codice) e validazione dei progetti;
 - c. Dipendenti afferenti ad altri Servizi od Uffici dell'Ente che collaborano agli aspetti amministrativi, contrattualistici o contabili delle attività;
 - d. Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara:
 - e. Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - f. Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto;
 - g. Collaudatore Tecnico Amministrativo o Certificatore di Regolare Esecuzione, Verificatore di conformità, Collaudatore statico (ove presenti).

Art. 6- Ripartizione dell'incentivo

1) La quota di fondo destinata alle funzioni tecniche viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascun intervento, secondo le attività di cui alle seguenti tabelle:

a. Per i lavori

Attività			
Generale	Specifica	%	
Programmazione	Studio di fattibilità tecnico economica	10,00%	
	Redazione programma triennale lavori pubblici	15,00%	
Verifica dei	Attività di verifica progetto	10,00%	
progetti	Validazione del progetto	10,00%	
Procedura di gara	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	30,00%	
	Contrattualizzazione	10,00%	
Fase esecutiva	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	3,00%	
	Direzione lavori	4,00%	
	Collaudo statico	4,00%	
	Collaudo amministrativo / CRE	4,00%	
TOTALE		100,00%	

b. Per servizi e forniture

Attività		
Attività	%	
Pianificazione	25,00%	
Verifica	20,00%	
Procedura di gara	40,00%	
Esecuzione del contratto	15,00%	
TOTALE	100,00%	